



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7.
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3068 di data 6 giugno 2022

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei tracciati del *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", in Comune di Commezzadura.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI	Presidente f.f.
Thomas BORTOLAMEDI	componente supplente Servizio impianti a fune e piste da sci
Luca MALESANI	componente supplente Servizio foreste
Matteo MERZLIAK	componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
Claudio PALLAORO	componente supplente APPA – Settore qualità ambientale
Paola VISINTAINER	componente supplente Servizio geologico
Ruggero VALENTINOTTI	componente supplente Servizio bacini montani
Elisabetta ROMAGNONI	componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Sara Sbeti del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio e Stefano Gatti, Antonio Nicolussi, Alessandro Silvestri e Stefano Tomasi del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che con la legge provinciale 31 ottobre 2012, n. 22 è stato introdotto nella l.p. 7/87, "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci", l'art. 52 ter; tale articolo prevede la possibilità di utilizzare le aree sciabili, previste dall'art. 2 della medesima legge, per la discesa con la mountain bike su tracciati esclusivamente destinati a tale attività e denominati "bike park", previa autorizzazione della Commissione di coordinamento.

L'art. 27 della l.p. 22/2012 prevedeva la possibilità di ottenere il riconoscimento della qualifica di "bike park" ai tracciati preesistenti alla data di entrata in vigore di tale norma, qualora rispondenti a determinate caratteristiche, anche se collocati al di fuori delle aree sciabili.

Il "Bike Park Val di Sole" ha ottenuto il sopraccitato riconoscimento con determinazione del Dirigente del Servizio turismo n. 309 di data 20 ottobre 2016.

Vista la domanda pervenuta in data 23 maggio 2022, prot. n. 348804, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 52 ter della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei tracciati del *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. Vincenzo Manini, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	02_Tav_UNICA_progetto.pdf	348804	23/05/2022	A02
2	03_Relazione_tecnica_illustrativa.pdf	348804	23/05/2022	A03

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dei tracciati per la discesa con la *mountain bike* compresi nel "Bike Park Val di Sole", in Comune di Commezzadura, finalizzati al loro ripristino e miglioramento in modo da garantire l'utilizzo degli stessi nelle migliori condizioni di percorribilità e sicurezza. Detti lavori prevedono in particolare:

- interventi di sistemazione localizzata dei tracciati da eseguirsi con escavatore leggero, tipo ragno, in modo da ripristinare il sedime deteriorato sia dal passaggio dei *bikers*, sia dagli eventi meteorologici;
- ripristino delle modalità di regimazione e smaltimento delle acque meteoriche mediante l'adozione delle necessarie misure volte ad evitare erosioni e concentramenti di flusso;
- riporto di stabilizzato naturale, ove si renda opportuno e necessario per la compattazione del fondo dei tracciati, con l'impiego di motocarriola e di compattatore meccanico manuale;
- sistemazione e controllo delle passerelle e dei ponti in legno esistenti situati in corrispondenza degli attraversamenti dei ruscelli e delle zone umide, con la eventuale sostituzione delle componenti deteriorate;
- sistemazione o rimozione degli ostacoli potenzialmente pericolosi, quali ad esempio piante già sradicate e rami caduti sui percorsi;
- protezione del fondo di circa n. 7 paraboliche esistenti, soggette a cedimenti per la continua erosione e sprofondamento causati dal passaggio dei *bikers*, con strutture superficiali tipo "Wallride", costituite da tavolati in legno di larice al naturale rifiniti con raschiature antiscivolo;
- realizzazione di circa n. 3 passerelle in legno di larice, simili alle analoghe strutture già situate lungo i tracciati, per eliminare i pericolosi "doppi salti" presenti.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio turismo n. 309 di data 20 ottobre 2016;
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Dimaro Folgarida, Piazzale Folgarida, 30, all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei tracciati del *bike park* denominato "Bike Park Val di Sole", in Comune di Commezzadura, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nell'allegato A) alla determinazione del Dirigente del Servizio turismo n. 309 di data 20 ottobre 2016, nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni;
 - i lavori dovranno essere iniziati dopo la fine del mese di giugno;
 - prima dell'inizio dei lavori dovrà essere concordato con l'autorità forestale di zona un sopralluogo per individuare l'eventuale presenza di covate di tetraonidi sui luoghi degli interventi;
3. di far obbligo al gestore del bike park in questione di ottemperare a quanto previsto dall'art. 52 ter della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
4. di disporre che vengano rispettati i franchi verticali minimi, previsti dalla normativa vigente, nei tratti in cui i tracciati attraversino o si sviluppino sotto la linea dell'impianto funiviario C91g "Daolasa – Malghetto di Mastellina";
5. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
6. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
7. di disporre che il presente provvedimento sia inviato al Servizio foreste ed al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette;
8. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
9. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr